

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 692</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(MARTINAZZOLI)

Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria

*Presentato il 21 ottobre 1983*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Da più parti e da tempo si sono levate numerose ed autorevoli critiche alle disposizioni che regolano la durata massima della custodia preventiva, ed è stata auspicata una riduzione dei termini che valga a ricondurre l'istituto nei limiti di ragionevoli esigenze di difesa sociale, così come vogliono tanto il dettato costituzionale quanto la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, e come impone un principio irrinunciabile di civiltà.

I termini della carcerazione preventiva, già prolungati dal decreto-legge n. 99 del 1974, convertito nella legge n. 220 del 1974, hanno subito, per il disposto dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1980, n. 15 (cosiddetta legge Cossiga) un ulteriore aumento, sia pure limitato ai delitti di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale nonché a quelli previsti

dall'articolo 416 del codice penale ed a quelli indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale.

Va notato d'altra parte che le deroghe alla possibilità di concedere la libertà provvisoria agli imputati di qualsivoglia reato (principio introdotto con la legge 15 dicembre 1972, n. 773), poste dalla cosiddetta legislazione dell'emergenza, sono ormai divenute numerosissime, ond'è che l'« eccezione » pare esser divenuta la « regola ».

Per evitare che la custodia preventiva, la cui funzione è squisitamente processuale, costituisca una sostanziale anticipazione di pena, è opportuno, da un lato, ridurre i termini di carcerazione preventiva e, dall'altro, abrogare le norme che fanno eccezione alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, prevedendo che il

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

divieto di concessione della libertà provvisoria operi soltanto in relazione ad alcune ipotesi, assai ridotte rispetto alle attuali, di reati gravissimi.

Passando ora ad un'analisi più dettagliata della normativa di cui si propone l'adozione, va anzitutto osservato che l'articolo 1 prevede la modifica del primo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, riducendo di un quarto i termini di carcerazione preventiva attualmente fissati. Giova peraltro notare che si è escluso dalla riduzione il termine relativo ai casi di mandato di cattura facoltativo per delitti punibili con pena inferiore nel massimo a quattro anni, che risulta già abbastanza ristretto (esso infatti va da 3 mesi ad un anno). Per la medesima ragione non è stata prevista alcuna riduzione per i termini relativi ai procedimenti pretorili per i quali il termine massimo di custodia preventiva va da 30 giorni ad 8 mesi.

L'articolo 2, dal canto suo, integrando le previsioni contenute nel quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, pone ulteriori limiti temporali alla durata della custodia preventiva stabilendo che la stessa non possa superare i due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato (ciò al fine di ridurre il rischio che la carcerazione preventiva sofferta possa addirittura superare la durata della pena successivamente irrogata).

Le previsioni in parola, come è evidente, spiegano efficacia anche con riguardo ai reati previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, per i quali tuttavia rimane operativo lo speciale prolungamento previsto dalla norma predetta, che appare obiettivamente giustificato dalle difficoltà di accertamento e dalle esigenze di tutela della collettività.

Con gli articoli da 3 a 6 si propone invece una rilevante innovazione in materia di competenza a concedere la libertà provvisoria nel corso dell'istruzione in quanto si stabilisce che, nell'ipotesi in cui l'autorità procedente non ritenga di acco-

gliere la relativa istanza, debba trasmettere gli atti al tribunale competente (vedi articolo 4) — ossia quello nel cui circondario essa ha sede — che deciderà sulla richiesta.

La innovazione si segnala perché consente di sottoporre con immediatezza ad un giudice collegiale la istanza in parola (attualmente l'interessato è invece costretto a promuovere avverso l'ordinanza che nega la concessione del beneficio un giudizio di appello innanzi al cosiddetto tribunale della libertà), senza peraltro limitare in alcun modo le garanzie difensive rispetto a quanto consentito in un giudizio di appello, atteso che la procedura prevista riconosce alla difesa ampie possibilità di intervento (vedi articolo 5).

Essendo già possibile una pronuncia in prima istanza di un giudice collegiale, appare del tutto coerente, poi, la esclusione della possibilità di proporre appello avverso l'ordinanza che decide sulla richiesta di libertà provvisoria, fermo restando tuttavia il diritto delle parti di ricorrere per cassazione (articolo 6).

La modifica proposta con l'articolo 3 è, d'altro canto, meramente consequenziale alla nuova previsione in materia di competenza a concedere la libertà provvisoria.

L'articolo 7, invece, è volto a ridurre le limitazioni poste dalle leggi «speciali» alla facoltà di concessione della libertà provvisoria, come prevista dal codice penale di rito. Il divieto di concessione della libertà provvisoria viene limitato ai casi dei più gravi delitti — individuati attraverso l'obbligatorietà del mandato di cattura — commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero per il perseguimento delle finalità di associazioni di tipo mafioso e ad alcuni delitti comuni che destano particolare allarme sociale.

Il terzo e il quarto comma di tale articolo riproducono gli ultimi due commi dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ad evitare che a seguito della disposizione di cui al primo comma vi possa essere incertezza circa la normativa applicabile.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'articolo 8 stabilisce che le disposizioni in materia di riduzione dei termini di carcerazione preventiva si applicano solo ai procedimenti relativi a reati commessi successivamente alla loro entrata in vigore; ciò al fine di evitare che le modifiche proposte possano avere gravi conseguenze sull'ordine pubblico, essendo prevedibile che la loro estensione anche ai procedimenti in corso porterebbe a numerose ed indiscriminate scarcerazioni.

La limitazione appare tuttavia compensata in larga misura dal diverso regime previsto dall'articolo 7 in materia di libertà provvisoria.

Onde evitare che della riduzione dei termini di carcerazione preventiva profittino gli appartenenti alle associazioni di tipo mafioso per i reati commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni stesse, si è ritenuto opportuno prevedere, nell'articolo 9, un aumento dei termini massimi della custodia preventiva

per i predetti reati, analogamente a quanto già dispone l'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 febbraio 1980, n. 15, per i delitti commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale, per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale e per i reati contemplati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale. Una tale previsione, del resto, tiene conto della circostanza che per i reati commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di tipo mafioso il procedimento penale presenta (soprattutto nella fase istruttoria) una maggiore complessità, che non può restare priva di incidenza sulla durata del procedimento, e, correlativamente, sui termini massimi della custodia preventiva.

L'articolo 10 prevede, infine, ed opportunamente, l'immediata entrata in vigore delle nuove disposizioni, salvo quanto previsto nel citato articolo 8.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La durata della custodia preventiva, quando si procede con istruzione formale, non può oltrepassare i termini sotto-indicati:

1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, quattro mesi e quindici giorni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, un anno e sei mesi se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; nove mesi se la legge prevede una pena minore ».

## ART. 2.

Il numero 3) del quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3) il doppio dei termini previsti nel numero 1) di questo comma, o comunque i due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato, senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna ».

## ART. 3.

Il nono comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nel corso dell'istruzione la competenza a decidere sulla scarcerazione è at-

tribuita al pretore nei procedimenti di sua competenza e al giudice istruttore in quelli di competenza del tribunale o della corte d'assise. Nelle fasi e nei gradi successivi si osservano per la competenza a decidere sulla scarcerazione le disposizioni dell'articolo 279 in quanto applicabili ».

#### ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Sulla domanda di libertà provvisoria proposta durante l'istruzione decide in camera di consiglio il tribunale, salvo che l'autorità procedente ritenga di concedere la libertà provvisoria. Nei procedimenti di competenza del pretore, nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento, decide il pretore che ha decretato la citazione; in quelli di competenza del tribunale, nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o di appello, decide, secondo la rispettiva competenza, il tribunale o la corte d'appello; nei procedimenti di competenza della corte d'assise, nel corso degli atti preliminari al giudizio, decide la sezione istruttoria e, durante il dibattimento di primo grado o di appello, la corte di assise o la corte d'assise d'appello secondo la rispettiva competenza. Se la domanda è proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale o la corte. Sulla domanda di libertà provvisoria proposta in pendenza del ricorso per cassazione decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ».

#### ART. 5.

L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 280. — (*Concessione della libertà provvisoria durante l'istruzione*). — Quando la domanda di libertà provvisoria è presentata nel corso dell'istruzione,

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'autorità procedente, ove non ritenga di accoglierla, trasmette la domanda immediatamente al tribunale insieme agli atti del procedimento o alla copia di essi.

Il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'imputato o al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la deliberazione.

Il pubblico ministero ha facoltà di intervenire in camera di consiglio o di presentare requisitorie scritte.

L'imputato che ne abbia fatto richiesta nella domanda di libertà provvisoria è udito personalmente; il suo difensore ha facoltà di intervenire in camera di consiglio o di presentare memorie scritte.

Il tribunale prima di deliberare può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno ».

## ART. 6.

L'articolo 281 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 281. — (*Facoltà d'impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria*). — Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal tribunale ovvero dall'autorità procedente nel corso dell'istruzione.

Si applicano il quinto e l'ultimo comma dell'articolo 272-bis ».

## ART. 7.

Sono abrogate, anche relativamente ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni che pongono divieti alla facoltà di concessione della libertà provvisoria.

Tuttavia la libertà provvisoria non può essere concessa agli imputati di delitti, per i quali il mandato di cattura è obbligatorio, commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero per il perseguimento delle finalità di associazioni di tipo ma-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

fioso. Inoltre, la libertà provvisoria non può essere concessa a chi sia imputato del delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, di quello previsto dall'articolo 416 del codice penale o del delitto di omicidio volontario commesso per eseguire i reati previsti dagli articoli 628, 629, 630 del codice penale o durante la esecuzione degli stessi.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, né sussista la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato ed alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Anche nei casi previsti nel secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se trattasi di persona la quale si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentano le cure necessarie nello stato di detenzione.

## ART. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti relativi a reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 9.

Dopo l'articolo 5 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — Per i reati commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di tipo mafioso indicate nell'articolo 1 della presente legge, i termini di durata massima della custodia preventiva sono prolungati di un terzo rispetto a quelli previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale ».

## ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.